



# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASM Codogno S.r.l. ai sensi del d.lgs. 231/2001

---

PROTOCOLLO DI DECISIONE 231 N.07

GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL  
PATRIMONIO E SUL CAPITALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2024



## INDICE

1. OBIETTIVO .....	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	7
3. RUOLI COINVOLTI NELL'AREA DI RISCHIO .....	7
4. ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA DI RISCHIO .....	8
5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....	8
6. PRINCIPI DI CONTROLLO .....	12
6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI.....	12
6.2 SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI .....	13
6.3 PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI .....	13
6.3.1 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	15
6.4 TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE .....	18
7. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	19
7.1 FLUSSI INFORMATIVI AD EVENTO .....	19
7.2 VIOLAZIONI DEL PROTOCOLLO DI PARTE SPECIALE (SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING).....	20
8. MODALITÀ DI GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	20

## 1. Obiettivo

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 di **ASM Codogno S.r.l.** (di seguito anche “**ASM Codogno**” o “**Società**”), ha l’obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all’area di rischio “**Gestione delle operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale**”, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell’esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal d.lgs. 231/2001.

In particolare, il presente documento, in conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, intende prevenire il verificarsi della commissione, anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali e soggetti terzi, delle seguenti fattispecie di reato:

- **Reati societari<sup>1</sup>:**

- **False comunicazioni sociali**, nel caso in cui l’esecuzione di un’operazione straordinaria (sul patrimonio o sul capitale) conduca ad una gestione amministrativa e contabile o di rendicontazione consapevolmente non corretta dei relativi dati contabili, tale da agevolare l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero oppure l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, nell’interesse o vantaggio della Società.

---

<sup>1</sup> Questo documento si integra con il Protocollo di “Gestione della contabilità e del bilancio” in quanto le attività inerenti alle operazioni straordinarie possono favorire la commissione di ulteriori reati societari (richiamati dall’art. 25 ter d.lgs.231/2001) in fase di redazione del bilancio.

Il reato di *false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare* (art. 25-ter, lett- s-ter) d.lgs.231/2001) non è stato mappato in quanto, alla data di adozione del presente documento, la Società ha dichiarato di non essere coinvolta in operazioni straordinarie transfrontaliere.

- **Impedito controllo**, nel caso in cui, nello svolgimento di attività connesse ad operazioni straordinarie, vengano tenute condotte volte ad impedire o semplicemente ostacolare (ad esempio, attraverso l'occultamento di documenti o informazioni) l'attività di verifica e controllo istituzionalmente in capo agli organi sociali.
- **Influenza illecita sull'assemblea**, nel caso di determinazione della maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false, fuorvianti o comunque decettive.
- **Illecite operazioni sulle quote sociali o sulle azioni della società controllante** qualora, ad esempio, attraverso gli adempimenti amministrativi e contabili per operazioni straordinarie sul capitale sociale (aumenti, riduzione di capitale, distribuzione utili, ecc.), si acquistino o sottoscrivano, fuori dei casi consentiti dalla legge, quote sociali, o azioni emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** qualora, ad esempio, la Società, al fine di impedire o rendere difficoltoso l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in via indiretta, occulti documenti o fornisca informazioni non veritiere sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, in modo da sviarne l'attività di vigilanza, renderla meno efficace e imporre alle Autorità stesse uno sforzo aggiuntivo per ottenere le informazioni verifiche e complete (es. produzione di un bilancio falsificato durante un'operazione straordinaria).
- **Indebita restituzione dei conferimenti**, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi nel caso in cui, ad esempio, vengano restituiti, più o meno palesemente, i conferimenti ai soci, ovvero vengano liberati dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.
- **Illegale ripartizione di utili e riserve**, qualora si ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, nell'ipotesi in cui si proceda, ad esempio, alla sottoscrizione di contratti per operazioni straordinarie sul patrimonio (es. creazioni di patrimoni separati o destinati, operazioni di

merger&acquisition) o a riduzioni del capitale sociale in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

- **Formazione fittizia di capitale**, nel caso in cui venga aumentato il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere, ad esempio, in caso di fusione/trasformazione, una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, oppure una rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

- **Reati tributari,**

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la Società si avvalga di fatture o altri documenti di analoga natura per operazioni inesistenti ed indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. A mero titolo esemplificativo, ci si riferisce alla dichiarazione:
  - presentata dal legale rappresentante della società risultante dalla fusione o incorporante, relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate, compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione;
  - in caso di scissione totale, presentata dal legale rappresentante della società individuata in sede di operazione straordinaria, relativa alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data da cui ha effetto la scissione.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (es. simulazione di negozi giuridici) ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, la Società indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, qualora, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la Società emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili**, qualora, a titolo esemplificativo, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, la Società occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, qualora:
  - al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, la Società alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
  - al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, la Società indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
- **Reati in materia di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita**, qualora, a titolo esemplificativo, la Società, nella gestione delle operazioni straordinarie nonché dei relativi adempimenti amministrativi, agevoli il reimpiego di proventi derivanti da attività criminosa, ostacolando l'identificazione della provenienza illecita.
- **Reato di autoriciclaggio**, qualora, a titolo esemplificativo, la Società, a seguito della commissione di reati tributati o di artifici contabili, reimpieghi il denaro in attività imprenditoriali o speculative (es. partecipazioni, pagamenti, altro).
- **Trasferimento fraudolento di valori**, qualora, a titolo esemplificativo, nell'interesse o a vantaggio della Società, venga attribuita fittiziamente la titolarità o la disponibilità di beni o altre utilità al fine di:
  - eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando (es. donazione di un proprio asset aziendale, negozio fiduciario simulato – es intestazione fiduciaria di quote-)

- ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (es. ricevendo dalla controparte denaro di provenienza illecita per l'esecuzione dell'operazione).
- **Associazione per delinquere anche transazionale**, nel caso in cui la Società, ad esempio, utilizzi il processo di gestione delle operazioni straordinarie al fine di promuovere, finanziare, costituire associazioni criminose formate da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzate al perseguimento di qualsiasi delitto tra quelli sopra citati.
- **Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, nel caso in cui la Società, nell'ambito delle operazioni di natura straordinaria, sottoscriva accordi (es. partecipazioni in società) con soggetti terzi, coinvolti in attività di terrorismo.

Il processo può altresì essere strumentale per la commissione dei **reati di natura corruttiva**<sup>2</sup>, in caso di creazione di poste valutative fraudolente al fine di creare una riserva extracontabile con cui realizzare condotte corruttive. Le poste valutative fraudolente possono derivare da una delle seguenti condotte (a titolo esemplificativo):

- emissione, e successiva contabilizzazione, di fatture per operazioni inesistenti;
- registrazione di fatture di beni/prestazioni inesistenti o di importi superiori rispetto a quanto dovuto.

L'utilità corruttiva potrebbe altresì consistere nella designazione dell'incarico di consigliere presso una società neocostituita o partecipata.

---

<sup>2</sup> Rientrano nella famiglia dei "Reati di natura corruttiva" sia gli illeciti commessi contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 d.lgs.231/2001, che contro Soggetti Privati di cui all'art. 25-ter lett.s-bis d.lgs.231/2001.

Si tratta quindi di reati quali: la *Corruzione di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione* (pubblici ufficiali o esercenti pubblico servizio); l'*Induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o esercenti un pubblico servizio*; la *Corruzione tra privati* e l'*Istigazione alla corruzione tra privati*; il *Traffico di influenze illecite*.

## **2. Ambito di applicazione**

Il presente protocollo si applica a tutti i Destinatari del Modello, ovvero ai dipendenti e dirigenti di ASM Codogno S.r.l., ai componenti degli organi sociali e ai Soggetti Terzi<sup>3</sup>, inclusi coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società ma agendo sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali, sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area di rischio in oggetto.

Il presente protocollo richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito del Codice Etico.

Si precisa che ogni qualvolta il presente protocollo richiama il Codice Etico e, in generale, tutto il corpo procedurale applicato in ASM Codogno S.r.l., si fa riferimento, di volta in volta, alla versione più recente, vigente in un certo momento temporale.

Il presente documento è strettamente collegato ai seguenti protocolli di Parte Speciale:

- *Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio*
- *Gestione dei flussi monetari e finanziari*

a cui si rimanda per una descrizione più puntuale di tutti i presidi connessi alle attività di predisposizione del bilancio, che possono essere strumentali alla commissione dei reati richiamati nel presente documento.

ASM Codogno S.r.l. adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente protocollo. Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente protocollo da parte dei Destinatari è passibile di sanzioni disciplinari nei termini previsti dal Modello adottato dalla Società.

## **3. Ruoli coinvolti nell'area di rischio**

Il processo di “*Gestione delle operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale*” di ASM Codogno S.r.l. prevede il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- **Assemblea dei Soci**
-



- Consiglio di Amministrazione
- Presidente del CdA
- Sindaco Unico e/o società di revisione
- Responsabile ufficio amministrazione di ASM Codogno
- Società che erogano finanziamenti a ASM Codogno
- Professionisti esterni (es. per ambiti legali, fiscali, societari).

#### **4. Attività relative all'area di rischio**

Le attività che rientrano nell'area di rischio “*Gestione delle operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale*”, ai fini dell'applicazione del presente protocollo, sono le seguenti:

- A. Identificazione e valutazione dell'operazione straordinaria**
- B. Definizione dell'operazione e delibere conseguenti**
- C. Gestione degli adempimenti successivi alla definizione dell'operazione**

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all'area di rischio in oggetto, laddove necessario, potranno essere disciplinate nell'ambito di appositi regolamenti e procedure interne sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Unità Operative.

#### **5. Principi di comportamento**

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative all'area di rischio “*Gestione delle operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale*”, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e i regolamenti esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono:

- rispettare i vincoli normativi e regolamentari applicabili in ragione dello specifico oggetto sociale e dell'attività economica che viene svolta dalla Società (es. L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., e Linee Guida di ANAC applicabili);

- rispettare la normativa civilistica e i principi contabili di riferimento nonché la normativa fiscale e tributaria, applicabile alle diverse tipologie di operazione straordinarie;
- definire i criteri di valutazione di un'operazione straordinaria;
- assicurare che ogni operazione straordinaria sia, oltre che registrata in conformità alle prescrizioni di legge, anche legittima, coerente, congrua, autorizzata e verificabile;
- predisporre la documentazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d'interesse;
- illustrare con chiarezza ed obiettività, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore dell'operazione straordinaria e fornire agli organi sociali informazioni reali allo scopo di poter operare un corretto svolgimento dell'incarico e in modo da non influenzare l'Assemblea in modo illecito;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio e del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere (nonché dell'Amministrazione Finanziaria);
- fornire con la dovuta tempestività ed accuratezza le informazioni richieste dalla direzione o dagli altri organi di controllo per assolvere le rispettive responsabilità;
- rispettare gli obblighi riportati negli eventuali accordi di riservatezza firmati con controparti esterne nonché i principi di riservatezza cui la Società si ispira;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulla società potenziale controparte contrattuale in un'operazione straordinaria, al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono) e di cui si sia verificata l'effettiva e concreta operatività;
- assicurare la chiarezza del contenuto degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;

- (in caso di creazione di patrimoni separati o destinati allo svolgimento di uno specifico affare) definire le modalità di creazione e gestione dei suddetti patrimoni nel rispetto dei criteri definiti dalla legge e garantendo la tracciabilità dell'iter decisionale;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte per la definizione di un'operazione straordinaria, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- assicurare che eventuali rapporti con le controparti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- effettuare controlli circa l'esistenza e l'effettività e la concreta operatività della controparte;
- predisporre ed effettuare le nomine necessarie per la corretta esecuzione dell'operazione straordinaria, in caso di approvazione del progetto, assicurando che le attività siano gestite esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri e deleghe;
- assicurare che le operazioni di compensazione d'IVA e le richieste di rimborso delle imposte abbiano per oggetto crediti fiscali realmente sussistenti, certi e verificabili;
- conservare tutta la documentazione inerente ad ogni operazione straordinaria.

In ogni caso **è fatto divieto** di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- ledere all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare operazioni straordinarie sul patrimonio o sul capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- effettuare operazioni straordinarie omettendo l'eventuale sussistenza del conflitto di interesse;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- compiere illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o di società controllate;
- attribuire fittiziamente la titolarità o la disponibilità di beni della Società al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita;
- cedere o simulare la cessione di quote di capitale o partecipazioni societarie a soggetti privi in tutto o in parte di capacità organizzativa e gestionale;
- assumere partecipazioni occulte in società già attive sul mercato;
- compiere azioni idonee ad occultare e/o dissimulare la propria partecipazione in società già attive sul mercato;
- tentare e/o porre in essere condotte che minaccino l'integrità ed effettività del patrimonio sociale, quale garanzia dei diritti dei soci, dei creditori e dei terzi, ad esempio nell'ipotesi in cui si proceda a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici ad eventuali controparti private con la finalità di promuovere o favorire indebitamente interessi della Società;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni straordinarie qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) del reato di associazione a delinquere, del reato di ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- prevedere il conferimento del ruolo di amministratore in una società acquisita, quale ricompensa o utilità, per avere ottenuto un'illecita influenza verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ostacolare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria o di altra Autorità di Vigilanza mediante artifici quali la simulazione di operazioni o l'uso di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti;
- compiere un'alienazione simulata o altri atti fraudolenti su beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva;
- eludere violare la normativa prevista in caso di operazione straordinaria transfrontaliera, nonché eludere il controllo della legalità dell'operazione mediante rilascio di informazioni non veritiere o di documenti falsificati;
- occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa all'operazione.

## 6. Principi di controllo

Il Sistema di Controllo a presidio delle attività in oggetto si deve basare su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, che tutti i Destinatari, che per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di Gestione delle operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale, devono osservare.

### **6.1 LIVELLI AUTORIZZATIVI**

Il Sistema di Controllo interno ex d.lgs. 231/2001, per essere valutato efficace ed idoneo, deve prevedere l'esistenza di **specifici livelli autorizzativi**, definiti in modo chiaro e preciso a livello aziendale, tramite la predisposizione di un sistema di deleghe e procure specifico per il processo, nonché l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e di firma sociale.

In particolare, occorre che:

- a) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- b) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post;

c) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati.

Il Sistema di Controllo interno al processo di “*Gestione delle operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale*” deve pertanto prevedere un **sistema di deleghe e procure** che coinvolga i vari Ruoli aziendali, e che definisca in modo chiaro l’attribuzione dei diversi poteri connessi al processo, quali, ad esempio, il potere di approvare e modificare il piano strategico aziendale, il potere di definire il budget relativo al piano di sviluppo della Società, il potere di approvare le operazioni straordinarie, ed il potere di controllare la corretta gestione delle operazioni straordinarie, nonché di designare i consiglieri da nominare nelle Società controllate e partecipate.

## **6.2 SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI**

Il Sistema di Controllo interno ex d.lgs. 231/2001, per essere valutato idoneo ed efficace, deve garantire l’applicazione del **principio di segregazione delle funzioni aziendali**, mediante la suddivisione e la distribuzione dei poteri e delle responsabilità in capo ai diversi soggetti che intervengono, a vario titolo, nello stesso processo aziendale. In particolare, a nessuna Funzione aziendale si devono conferire poteri autonomi e svincolati da verifiche e controlli da parte di altre Funzioni aziendali.

Tutte le procedure ed i regolamenti, adottati da ASM Codogno per la gestione del processo di “*Gestione delle operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale*”, dovranno pertanto rispettare il **principio di separazione dei compiti** fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

## **6.3 PRINCIPI PROCEDURALI GENERALI**

Il Sistema di Controllo interno ex d.lgs. 231/2001, per essere valutato efficace ed idoneo, deve prevedere **specifiche procedure e regolamenti** e deve garantire che tutte le Funzioni aziendali siano formate ed informate circa il corretto *modus operandi* nell’esecuzione di ogni attività di cui risultano essere destinatarie. Le procedure ed i regolamenti devono altresì evidenziare i comportamenti da tenere e quelli espressamente vietati, la cui violazione potrebbe comportare l’avvio di un provvedimento disciplinare.

Le procedure ed i regolamenti devono, in ogni caso, rispettare i vincoli normativi applicabili alla Società e derivanti, a titolo esemplificativo, dalla L. 190/2012 (Legge anticorruzione), dal D.Lgs. 33/2013 (Legge sulla Trasparenza nella Pubblica

Amministrazione, dal D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., nonché di provvedimenti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione applicabili.

Tutte le procedure ed i regolamenti adottati da ASM Codogno, relativi all'area di rischio "*Gestione operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale*", devono pertanto rispettare i seguenti **principi procedurali generali**, in grado di garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale ed evitare il verificarsi di condotte criminose, prevedendo:

1. **l'assenza di conflitti di interesse** in capo alle funzioni coinvolte nella gestione del processo.

Il Sistema di Controllo interno ex d.lgs. 231/2001, per essere valutato efficace ed idoneo, deve prevenire il sorgere di conflitti di interesse tra le attività connesse al processo di "*Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e operazioni straordinarie*" e quelle attinenti ad altri processi aziendali con essa incompatibili. A titolo meramente esemplificativo, si considera **incompatibile** la gestione delle attività di controllo da parte di un soggetto che abbia interessi *personali* nella conclusione di un'operazione straordinaria.

2. **la previsione di controlli specifici** e peculiari per le singole attività che compongono un processo aziendale, quali presidi contro la commissione di condotte che costituiscono reato.

Il Sistema di Controllo interno ex d.lgs. 231/2001, per essere valutato efficace ed idoneo, deve chiaramente indicare **tutti i presidi a controllo del rischio** di commissione reato.

A titolo meramente esemplificativo, nella gestione del processo di "*Gestione delle operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale*", si deve prevedere:

- la definizione chiara e completa del progetto di realizzazione dell'operazione straordinaria;
- l'esecuzione di *due diligence* delle Società che vengono acquisite, da parte di Consulenti/Professionisti qualificati ed esperti;
- l'esecuzione di controlli mirati a prevenire la commissione di reati richiamati dal presente Protocollo.

3. **la tracciabilità delle operazioni compiute** all'interno del processo, che garantisce la correttezza e completezza del processo stesso, nonché l'integrità di tutto l'iter autorizzativo.

Il Sistema di Controllo interno ex d.lgs. 231/2001, per essere valutato efficace ed idoneo, deve prevedere che, per ogni operazione, vi debba essere un

adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

In ottemperanza al **principio di trasparenza**, il processo deve essere tracciato in modo chiaro, corretto, completo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte operate e delle fonti informative. Nella gestione del processo il Sistema di Controllo deve pertanto prevedere la conservazione e l'archiviazione della documentazione afferente alla gestione delle operazioni straordinarie, che deve necessariamente comprendere:

- la tracciabilità delle delibere e valutazioni compiute in relazione ad ogni operazione straordinaria;
- la documentazione raccolta e relativa ad ogni operazione straordinaria;
- la tracciabilità del percorso di selezione dei consiglieri nominati nelle Società acquisite;
- gli accordi di non-divulgazione, le Lettere d'Intenti, le richieste di finanziamento.

La Società deve altresì conservare l'evidenza documentale di ogni eventuale operazione compiuta in deroga alla procedura, e della relativa giustificazione.

### **6.3.1 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

La Società nella predisposizione delle procedure e dei regolamenti che disciplinano le attività afferenti al processo di “*Gestione delle operazioni straordinarie sul patrimonio e sul capitale*”, rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti **principi procedurali specifici**, prevedendo:

#### **A. Nella fase di “IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE STRAORDINARIA”**

- l'identificazione dei possibili limiti all'esecuzione di un'operazione straordinaria imposti dalla normativa applicabile o dalla regolamentazione interna;
- l'individuazione dell'opportunità e/o necessità di avviare un'operazione straordinaria da parte di soggetti muniti di idonei poteri e competenti in considerazione della tipologia di operazione;



- la valutazione approfondita dell'eventuale controparte contrattuale;
- la definizione di un iter di approvazione e valutazione preliminare dell'operazione straordinaria, differenziato per tipologia di operazione;
- l'individuazione dei soggetti competenti da coinvolgere nell'attività di gestione delle operazioni straordinarie e delle rispettive responsabilità, in considerazione della tipologia di operazione;
- l'esecuzione di un'analisi della proposta di operazione straordinaria (che contempli anche l'eventuale richiesta di pareri preventivi sull'analisi del rischio dell'operazione);
- la selezione di eventuali professionisti esterni competenti per la gestione di attività afferenti al processo, in applicazione di quanto previsto dalle procedure e formalizzazione dell'incarico professionale con espressa previsione della spesa connessa all'espletamento dell'incarico;
- l'esecuzione di controlli al fine di verificare che non vengano restituiti conferimenti indebitamente o vi sia una illegale ripartizione di utili e riserve o vi sia una fittizia formazione del capitale;
- l'esecuzione di controlli al fine di verificare che l'operazione non comporti un pregiudizio per i creditori;
- l'esecuzione di controlli al fine di verificare che l'operazione non consenta la sottrazione al pagamento delle imposte;
- l'esecuzione di controlli al fine di verificare che l'operazione non comporti un trasferimento fittizio di beni o altre utilità (es. verifica dei negozi fiduciari, controllo di legittimità della creazione di patrimoni separati o destinati allo svolgimento di uno specifico affare);
- (in caso di creazione di patrimoni separati o destinati allo svolgimento di uno specifico affare) la definizione delle modalità di creazione e gestione dei suddetti patrimoni nel rispetto dei criteri definiti dalla legge e garantendo la tracciabilità dell'iter decisionale;
- la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione di tutta la documentazione necessaria per l'esame delle informazioni rilevanti per la valutazione dell'opportunità dell'operazione;
- la formalizzazione di tutte le delibere e delle valutazioni compiute in relazione ad ogni operazione straordinaria;

- in caso di valutazione positiva dell'operazione straordinaria, l'approvazione dell'opportunità da parte di Soggetto munito di idonei poteri nel rispetto del sistema di deleghe e procure adottato dalla Società.

**B. Nella fase di “DEFINIZIONE DELL’OPERAZIONE E DELIBERE CONSEGUENTI”**

- la formalizzazione dell'eventuale sussistenza di un conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti dall'esecuzione dell'operazione straordinaria;
- l'approvazione per l'esecuzione dell'operazione straordinaria da parte dell'organo amministrativo e, in caso di contestuale operazione sul capitale, o comunque laddove richiesto, dell'Assemblea dei Soci;
- la formalizzazione delle delibere approvative dell'organo amministrativo per l'esecuzione dell'operazione straordinaria;
- la tracciabilità dell'iter di approvazione all'esecuzione dell'operazione straordinaria.
- la predisposizione del progetto, nel rispetto del mandato ricevuto, dei parametri di negoziazione approvati e con l'eventuale coinvolgimento di referenti interni e/o professionisti esterni competenti
- il controllo del progetto di operazione straordinaria predisposto, da parte di eventuali Consulenti/Professionisti esterni nonché – ove necessario e richiesto - del Sindaco Unico e di eventuali ulteriori organi;
- l'elaborazione della proposta contrattuale finale (con indicazione del valore dell'operazione, dei soggetti coinvolti, delle obbligazioni connesse, ecc.);

**C. Nella fase di “GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DEFINIZIONE DELL’OPERAZIONE”**

- la formalizzazione della motivazione della scelta degli amministratori eventualmente nominati dalla Società negli organi di amministrazione delle Società partecipate;
- l'esecuzione delle attività di riduzione o aumento del capitale, nonché di restituzione dei conferimenti, ad opera di un Soggetto all'uopo delegato;

- la comunicazione, alla Camera di Commercio, dell'intervenuta operazione, da parte di Soggetto all'uopo delegato dalla Società e munito di idonei poteri;
- l'effettuazione delle registrazioni contabili relative all'operazione straordinaria e la verifica dei flussi di cassa derivanti dall'operazione;
- la verifica delle scritture contabili connesse alle operazioni sul capitale;
- la condivisione periodica delle informazioni di dettaglio sull'andamento dell'operazione.

#### 6.4 TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E ARCHIVIAZIONE

A garanzia del principio di trasparenza delle singole fasi del processo, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative, è prevista la tracciabilità del processo decisionale attraverso:

- le delibere e le valutazioni compiute in relazione ad ogni operazione straordinaria;
- l'avvenuta analisi della documentazione delle *due diligence* predisposte dai Consulenti/Professionisti esterni;
- l'evidenza documentale di tutti i controlli compiuti in fase di definizione dell'operazione straordinaria;
- l'archiviazione e la conservazione di:
  - documentazione raccolta e relativa ad ogni operazione straordinaria;
  - accordi di non divulgazione sottoscritti;
  - progetto di operazione straordinaria sia sul patrimonio che sul capitale sociale;
  - parere relativo all'operazione straordinaria espresso dalla Società di finanziamento (ove richiesto);

In caso di operazioni sul patrimonio:

- (eventuale) lettere d'Intenti sottoscritte;
- (eventuale) documentazione relativa alle varie *due diligence*;
- (eventuale) proposta di acquisizione finale;
- (eventuale) richiesta di finanziamento sottoscritta;
- (eventuale) contratto definitivo di acquisizione;
- verbale di nomina del CdA della società acquisita;

- il percorso di selezione dei consiglieri nominati nella Società acquisita e di conferimento delle relative deleghe ed emolumenti (se compiuto);
- le comunicazioni inviate alla Società di finanziamento (ove presenti);
- comunicazione al mercato dell'avvenuta operazione straordinaria.

I Destinatari interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente Protocollo 231.

## **7. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

Come previsto dal sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza disciplinato nel Modello 231, qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente protocollo, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun Destinatario coinvolto di comunicare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile che, di concerto con l'OdV e il Responsabile di Funzione interessata, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

### **7.1 FLUSSI INFORMATIVI AD EVENTO**

I Destinatari, direttamente o tramite il proprio Responsabile gerarchico, dovranno comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi:

- qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell'ambito delle relazioni con controparti private coinvolte nelle operazioni straordinarie;
- qualunque criticità sorta, con riferimento alle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori, nella gestione delle operazioni straordinarie;
- eventuali anomalie e/o atipicità riscontrate nelle fasi preliminari ad un'operazione straordinaria;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di società e/o soggetti terzi coinvolti o da coinvolgere in operazioni straordinarie, per gli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001.



## **7.2 VIOLAZIONI DEL PROTOCOLLO DI PARTE SPECIALE (SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING)**

Si ricorda che é responsabilità di tutti i Destinatari del Modello coinvolti nello svolgimento delle attività dell'area a rischio di segnalare tempestivamente, con le modalità previste dalla Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del presente Protocollo o relativi alla commissione di reati riconducibili al d.lgs. 231/2001.

## **8. Modalità di gestione del documento**

Il presente documento é approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni modifica al documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello della Società, prima dell'approvazione formale dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.